

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA E
DELLA RAPPRESENTANZA
E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

Art. 1

Avvocatura

- 1) L'Avvocatura provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia secondo le norme contenute nel presente regolamento. La trattazione dell'affare contenzioso avviene previo conferimento di incarico all'avvocato dipendente, appartenente alla Ufficio Avvocatura dell'ente ed iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Modena
- 2) Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
- 3) A norma dell'articolo 23, comma 1, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, agli avvocati dell'Avvocatura è perciò *«assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta»*.

Art. 2

Gestione delle controversie

- 1) La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie civili e amministrative in cui è parte la Provincia spettano all'Avvocatura. L'Avvocatura della Provincia può assistere e rappresentare l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile.
- 2) L'azione, la costituzione in giudizio e le transazioni sono autorizzate secondo le norme di Statuto. Il mandato è conferito direttamente dal Presidente quale rappresentante legale pro-tempore dell'ente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede il suo sostituto individuato in base alle norme dello Statuto dell'ente.
- 3) Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
- 4) Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie entro il termine indicato dall'Avvocatura medesima e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

Art. 3

Incarichi ad avvocati esterni

- 1) La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione possono essere conferiti dal Presidente ad avvocati esterni in caso di controversie o procedimenti di particolare complessità e specialità oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente, nonché nel caso in cui il carico di lavoro sia di impedimento all'assunzione di nuove pratiche in modo tempestivo.

Art. 4

Altre attività dell'Avvocatura

- 1) Oltre ai compiti di cui all'art. 2, l'Avvocatura fornisce, su richiesta del Segretario Generale, dei Dirigenti, degli amministratori consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto.
- 2) L'Avvocatura suggerisce provvedimenti su situazioni o fatti che possano dare luogo o porre fine a controversie ed informa l'ufficio interessato in merito agli sviluppi processuali della causa in corso in caso di significativa probabilità di soccombenza.
- 3) L'Avvocatura provvede a recuperare giudizialmente - su formale richiesta dei singoli Uffici che a tale scopo dovranno fornire adeguata documentazione - i crediti vantati dall'Amministrazione quando ne sia motivatamente esclusa la preferibile riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910,. Per recupero in via giudiziale si intende quello che viene effettuato mediante precetto, pignoramento mobiliare, presso terzi, immobiliare e decreto ingiuntivo.
- 4) L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri comuni, previa stipula di apposita convenzione in base alla legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la quale vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti.
- 5) Le prestazioni di cui al comma 4 sono regolate da specifici atti convenzionali.

Art. 5

Composizione dell'Avvocatura

- 1) L'Avvocatura, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio ed all'assistenza in giudizio, è composta dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 23 della legge professionale L. 31/12/2012 n. 247.
- 2) Alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento del personale è preposto un Avvocato, individuato quale responsabile dell'Ufficio, idoneo all'esercizio della professione legale, iscritto all'elenco speciale di cui al primo punto con maggiore anzianità di iscrizione all'albo nella sezione speciale.

Art. 6

Compiti dell'Avvocato responsabile dell'ufficio

- 1) L'Avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste dal presente regolamento:
 - a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - b) vigila sul Servizio, nonché sul personale e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
 - c) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra i dipendenti;
 - d) esprime pareri sentiti anche i responsabili degli uffici, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi dallo stesso patrocinati;
 - e) riferisce sull'andamento del contenzioso agli organi di vertice.

Art.7

Compensi professionali

- 1) Agli addetti avvocati dell'Avvocatura , a norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione e spettano i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza definitiva favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali patrocinate, da aggiungere alla retribuzione salariale e di risultato di cui al CCNL ove previste ;

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lascino sostanzialmente intatto l'atto o la situazione in essere, o, comunque, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Ente, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, sempre che non rigettino le domande proposte dall'Ente;
- le sentenze che dichiarino, in danno della controparte, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la cessazione della materia del contendere, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe o le sentenze con le quali siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte e/o lascino intatto il provvedimento impugnato;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarino estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

- 2) Per sentenze, ai fini della disciplina dei compensi in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, amministrativo, collegi arbitrali, collegi di conciliazione, Presidente della Repubblica). Alle sentenze favorevoli si intendono equiparati:
- le ordinanze o i provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi o fasi cautelari in senso favorevole all'Ente (ad esempio nelle controversie dinanzi gli organi di giustizia amministrativa le ordinanze di rigetto dell'istanza cautelare). A tali ipotesi viene equiparata la rinuncia di controparte, anche di fatto, ad istanze cautelari;
 - per le controversie dinanzi gli organi di giustizia ordinaria: i decreti ingiuntivi, i precetti, i pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi non opposti, e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali sostanzialmente favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, anche nelle forme di abbandono della causa.

Art. 8

Sentenze favorevoli all'Amministrazione in caso di compensazione tra le parti delle spese di lite

- 1) A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 6, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono liquidati a favore degli avvocati incaricati incaricato sulla base della notula predisposta dallo stesso, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto dei valori minimi tariffari, in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa, all'autorità adita.
- 2) I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali.

ART. 9

Sentenze favorevoli all'Amministrazione con condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente.

- 1) A norma dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni - Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, nonché dell'articolo 9, comma 3, D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma

1, L. 11 agosto 2014, n. 114, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, agli avvocati incaricati sono espressamente riconosciute dall'Amministrazione e spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Ente, poste a carico delle controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.

ART. 10

Liquidazione e dei compensi professionali

- 1) La spesa relativa ai suddetti compensi sarà finanziata sull'apposito capitolo del P.E.G. relativo all'esercizio finanziario in cui viene conferito il relativo incarico professionale. Il Responsabile dell'Avvocatura provvederà alla liquidazione, trasmettendo a tal fine apposita notula al Servizio competente.
- 2) Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del d.l. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite mensilmente tra gli avvocati dipendenti dell'Avvocatura.
- 3) Alla ripartizione di cui al presente articolo hanno diritto per intero gli avvocati che abbiano tempestivamente evaso gli adempimenti professionali doverosi
- 4) Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto del rendimento individuale, avendo come riferimento tutte le sentenze pubblicate nel periodo di riferimento e secondo quanto desumibile dalle stesse, provvedendo ad una decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:
 - mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione – riduzione del 10%;
 - mancata partecipazione ad udienze, in riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività istruttorie – riduzione del 5%;
 - inadeguatezza della difesa in giudizio, con conseguenti decadenze, preclusioni , o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purchè non causata da indisponibilità di documentazione o di informazioni – riduzione del 10%.
- 5) A tal fine, contestualmente ad ogni provvedimento di liquidazione il direttore generale, o il Segretario, o il Direttore dell'Area competente in base all'organizzazione dell'Ente, provvederà a confermare il regolare rendimento individuale degli incaricati nel contenzioso trattato, oppure provvederà ad applicare le eventuali decurtazioni degli importi mensili dei compensi professionali di spettanza, in tal caso previa informativa all'interessato. La decurtazione mensile avrà luogo una sola volta per ognuna delle fattispecie innanzi indicate, in relazione alla rilevanza e reiterazione del comportamento, nonché al valore della causa.
- 6) L'importo corrispondente alle detrazioni operate viene riversato nel bilancio dell'ente.

Art. 11

Ripartizione dei compensi ai legali incaricati

- 1) All'avvocato responsabile della struttura , delegato in atti , sarà liquidato il 60 % e all'altro avvocato delegato verrà corrisposto il 40%. Le quote predette saranno proporzionalmente ridotte in caso di partecipazione di un eventuale terzo avvocato delegato.
- 2) Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, non sarà corrisposto alcun compenso in caso di compensazione totale delle spese di lite.
- 3) Qualora sia conferito incarico congiunto con avvocati esterni, saranno corrisposti compensi professionali gli avvocati interni solo in caso di recupero delle spese a carico di Controparte e qualora le spese introitate dall'Ente siano superiori al compenso lordo liquidato all'avvocato esterno. In tale caso si procederà all'erogazione del compenso in base al residuo disponibile.
- 4) L'incarico di mera domiciliazione non si considera incarico congiunto.

ART. 12

Computo e tetto massimo dei compensi. Limiti di stanziamento per i compensi.

- 1) Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 13

Rimborso spese vive

1) Agli avvocati incaricati è dovuto il rimborso delle spese vive, sostenute nell'espletamento del loro mandato difensivo, previa presentazione della documentazione comprovante le spese, secondo le regole dell'Ente in materia di trasferta e rimborso spese di viaggio. In via eccezionale potranno essere rimborsate spese vive documentate necessarie per garantire l'espletamento in modo puntuale dell'attività di partecipazione alle udienze fissate, previa autorizzazione del Direttore generale o dirigente del servizio personale.

Art. 14

Metodo di lavoro

- 1) La specificità dei compiti attribuiti agli avvocati dell'Avvocatura , non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche all'esterno della sede del suo Ufficio. Ciò comporta che in presenza di esigenze operative specifiche che richiedono maggiore flessibilità

nell'osservanza dell'orario di lavoro le modalità di rilevazione saranno concordate con il Dirigente responsabile.

- 2) Agli avvocati iscritti nell'elenco speciale deve essere garantita da parte dell'ente la partecipazione a corsi , convegno e ad ogni altra attività formativa prevista per assolvere gli obblighi di formazione professionale obbligatoria.

Art. 15

Pratica professionale

- 1) Presso l'Avvocatura può essere svolta la pratica forense per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato. Il praticante viene individuato dal Dirigente responsabile del servizio personale a seguito di procedure selettive; lo svolgimento della pratica professionale può essere motivatamente interrotto con preavviso di 10 giorni da parte del praticante o da parte dell'amministrazione.
- 2) I praticanti sottoscrivono prima dell'inizio dell'apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
- 3) La pratica forense presso l'Avvocatura non dà diritto all'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione.
- 4) I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 16

Diritto di accesso

- 1) Ai sensi dell'art. 24 e ss. della Legge 7/8/1990, n. 241 sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.
- 2) I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, non sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo intendendo per tale il contenzioso avviato con ricorso amministrativo), oppure allorché si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporto di lavoro e non si tratti di un procedimento amministrativo.

Art. 17

Incompatibilità

- 1) Oltre alle cause di incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Rinvio

- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014, purché compatibili con l'ordinamento.

Art. 19

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione .